



La fatturazione elettronica: come non farsi cogliere impreparati!

Dott.ssa Valentina Valentini
Dottore Commercialista & Revisore Legale



PROGRAMMA:

- ▶ Quadro generale soggetti obbligati e casistiche coinvolte;
- ▶ Contenuto e funzionamento FE;
- ▶ Generazione, trasmissione, controllo Sdl e notifiche;
- ▶ Registrazione recapito e generazione Qr-Code;
- ▶ Spesometro transfrontaliero (o Esterometro);
- ▶ Conservazione elettronica a norma.



Diretta interazione

Quadro normativo

→ **OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VIA SDI VERSO LA PA**

- Legge n. 244/2007 – art. 1, commi da 209 a 214; DM n. 55/2013
- Il processo è operativo dal dicembre 2013 (decorrenza 06.06.14 PA centrali, **31.03.15** PA locali), ha coinvolto circa **1 milione di PIVA** con oltre **85milioni di file FE** scambiati

→ **FACOLTA' DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VIA SDI VERSO PRIVATI**

- D.Lgs. N. 127/2015 – art. 1, comma 3; Provvedimento AdE del 28/10/2016
- Il processo è operativo dal **gennaio 2017** ed è stato attuato da circa **50mila PIVA** con oltre **165mila file FE** scambiati (Fonte AdE – marzo 2018)

Legge bilancio 2018

→ **OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VIA SDI VERSO PRIVATI**

- Legge n. 205/2017 – art. 1, comma 909 (modifica D.Lgs. N. 127/2015 – art. 1, co. 3)
- Autorizzazione UE 16.4.2018; Provvedimento AdE 30.4.2018 + (per carburanti) Provv. AdE 4.4.2018, C.M. 8/E 30.4.2018, C.M. 13/E 2.7.2018 + D.L. 81 del 12.7.2018 + D.L. 119 del 23.10.2018 – artt. 10-15

Il processo è operativo dal **1° luglio 2018** per le cessioni di carburante (escluso quello alla pompa) e dal **1° gennaio 2019** per tutte le operazioni tra soggetti residenti (compresi i stabiliti)

Legge 27 dicembre 2017 n.205

- L'obbligo riguarda la cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra **soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato**
- **Le fatture elettroniche devono essere emesse esclusivamente tramite il SdI**
- Gli operatori economici possono avvalersi di intermediari, **ferme restando le responsabilità** del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio
- Sono esonerati i soggetti passivi che rientrano nel "**regime di vantaggio**" (art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98) e quelli che applicano il **regime forfettario** (art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
- Potranno essere **individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea**

Soggetti identificati ai fini IVA in Italia

Fino al 23 ottobre 2018

Dal 1° gennaio 2019 è obbligatoria la fattura elettronica emessa tra soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia (operazioni B2B) da inviare attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate

Dal 24 ottobre 2018

Dal 1° gennaio 2019 è obbligatoria la fattura elettronica emessa tra soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia (operazioni B2B) da inviare attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate. Di fatto viene **meno l'obbligo per i soggetti meramente identificati ai fini IVA** (ovvero con rappresentante fiscale IVA) in Italia.

Fatturazione Elettronica B2B

SOGGETTI ESCLUSI DALL'EMISSIONE



MINIMI



FORFETTARI

N.B. TALI SOGGETTI NON SONO ESCLUSI DALLA RICEZIONE DI FATTURE PASSIVE ELETTRONICHE

Legge 27 dicembre 2017 n.205

- In caso di emissione di fattura utilizzando modalità diverse dal SdI, **la fattura si intende non emessa** e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 471/97
- Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 471/97, devono adempiere agli **obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio**
- Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del DMEF 17 giugno 2014, si **intendono soddisfatti** per tutte le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio e **memorizzati** dall'Agenzia delle entrate

Formato delle fatture e firme elettroniche

Il provvedimento Direttore Ag. Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018

- Formato **XML** conforme alle “*Specifiche tecniche*”
- Il file XML può essere **firmato elettronicamente** oppure **non firmato**
- Le firme digitali gestite sono:
 - CAdES** ---> **.xml.p7m**
 - XAdES** ---> **.xml**
- Sigillo elettronico Agenzia Entrate **XAdES** (servizio Web ed APP)
- La fattura elettronica XML può contenere allegati
- Il file della fattura elettronica può essere :
 - un file per **singola fattura**
 - un file contenente un **lotto di fatture**

Il servizio di trasmissione tramite SdI

Il provvedimento Direttore Ag. Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018

- **Servizio di registrazione** tramite il quale il cessionario/committente (o intermediario art.3 c.3 DPR 322/98) può indicare al SdI il canale (WS, FTP, PEC) e l'indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file (indirizzo PEC o Codice destinatario)
- **In caso di registrazione al SdI, le fatture elettroniche sono sempre recapitate all'indirizzo telematico registrato**, diversamente la veicolazione della fattura al destinatario verrà eseguita :
 - tramite PEC se compilato il campo *<PECDestinatario>*
 - tramite il canale WS/FTP se compilato il campo *<CodiceDestinatario>*
- **La trasmissione al SdI** della fattura elettronica può essere eseguita tramite i canali PEC (30 MB), Web Service (5MB), FTP (150 MB), procedura WEB servizio «*Fatture e corrispettivi*» (5 MB), APP (iOS ed Android)
- **La ricezione dal SdI** della fattura elettronica può essere eseguita tramite i canali PEC, Web Service, FTP
- **Per la regolarizzazione operazioni art.6 c.8 del D.Lgs 471/97:** si dovrà trasmettere un'autofattura al SdI indicando *TD20* (Autofattura) nel campo *<TipoDocumento>*

La richiesta di accreditamento di un canale per la trasmissione dei dati delle fatture può avvenire:

- secondo le modalità descritte nella pagina *Accreditare il canale* del sito del Sistema di Interscambio (www.fatturapa.gov.it), raggiungibile seguendo il percorso *Home – Strumenti*; in questo caso l'accREDITamento comporta sia l'attivazione dei servizi che consentono la trasmissione dei file fattura (SDICoop per il canale Web-service, SPCoop per il canale Porta di Dominio, SDIFTP per il canale FTP), sia l'attivazione del servizio che consente la trasmissione dei file dei dati fattura (SDIDati per tutti e tre i canali);
- attraverso l'interfaccia web per i servizi "Fatture e Corrispettivi" (*Home - area Dati Fattura – AccredITamento*) dove è possibile generare e trasmettere al Sistema di Interscambio la richiesta di accREDITamento di un canale Web-service per attivare il solo servizio SDIDati; l'utente effettua in autonomia i test di connessione per verificare se riesce a raggiungere e richiamare il servizio esposto dal Sistema Ricevente e, a test conclusi, richiede il passaggio in produzione per l'accREDITamento definitivo del proprio canale.

Codice destinatario B2B

Una volta che un utente abbia accreditato un canale per la ricezione delle fatture elettroniche destinate a clienti privati (non PA), può richiedere uno o più codici destinatario (fino ad un massimo di 100) attraverso l'accesso all'apposita sezione dell'area riservata (*Strumenti* → *Gestire il canale*) del sito www.fatturapa.gov.it. All'interno della sezione *Gestire il canale*, l'utente dovrà caricare la richiesta di accreditamento originariamente presentata. Il sistema verifica la genuinità della richiesta e abilita le voci di sottomenù tra le quali la **Richiesta codici destinatario B2B**, che avvia la procedura per ottenere in tempo reale i codici richiesti.

Fatturazione Elettronica B2B

FATTURE DA E PER ESTERO

Le fatture di acquisto estere CEE ed Extra - CEE non transiteranno dalla fatturazione elettronica.

Le fatture emesse estere CEE ed Extra - CEE dovranno essere obbligatoriamente inviate in modalità cartacea o tramite mail ma potranno anche essere trasmesse elettronicamente per non essere obbligati alla presentazione del nuovo modello "Esterometro". In questo caso il codice destinatario dovrà essere valorizzato con 7 X.

Fatturazione Elettronica B2B

FATTURE VERSO SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Le fatture emesse nei confronti di soggetti non titolari di partita iva, che nella maggior parte dei casi non saranno in possesso né di una casella PEC né di un codice destinatario, dovranno essere inviate elettronicamente indicando nel codice destinatario 7 volte zero, e recapitate cartaceamente al destinatario finale tramite posta o mail ordinaria.

Il servizio di trasmissione tramite SdI

Il provvedimento Direttore Ag. Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018

- **Consumatore finale:** inserimento del solo codice convenzionale “0000000” nel caso in cui non siano stati compilati i campi *<IdFiscaleIVA>* e sia compilato solo il campo *<CodiceFiscale>* del cessionario/committente, ed il SdI metterà a disposizione l’originale della fattura elettronica nell’area riservata del sito dell’Ag. Entrate, mentre il cedente/prestatore dovrà consegnare una copia informatica o analogica della fattura
- **Regime di vantaggio, forfettario e produttori agricoli:** inserimento del solo codice convenzionale “0000000” ed il SdI metterà a disposizione l’originale della fattura elettronica nell’area riservata del sito dell’Ag. Entrate ed il cedente/prestatore dovrà comunicare tempestivamente (con modi diversi dal SdI) che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione (tale comunicazione può essere effettuata anche con consegna copia informatica o cartacea della fattura)
- **Mancata comunicazione del codice destinatario o indirizzo PEC:** inserimento del solo codice convenzionale “0000000” ed il SdI metterà a disposizione l’originale della fattura elettronica nell’area riservata del sito dell’Ag. Entrate, ed il cedente/prestatore dovrà comunicare tempestivamente (con modi diversi dal SdI) che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione (tale comunicazione può essere effettuata anche con consegna copia informatica o cartacea della fattura)
- **Mancato recapito per canale non attivo (e.g. PEC piena o FTP/WS non attivo):** la fattura elettronica è depositata nell’area riservata del sito dell’Ag. Entrate, e tale informazione viene comunicata al trasmittente, dopodichè il cedente/prestatore dovrà comunicare tempestivamente (con modi diversi dal SdI) che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione (tale comunicazione può essere effettuata anche con consegna copia informatica o cartacea della fattura)

Data di emissione e di ricezione delle fatture

Il provvedimento Direttore Ag. Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018

- **La fattura elettronica scartata dal SdI si considera NON EMESSA**
- **La DATA DI EMISSIONE della fattura elettronica è la data riportata nel campo <Data> della sezione <DatiGenerali> del file della fattura elettronica**
- **La DATA DI RICEZIONE della fattura elettronica è:**
 - **la data attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione**
 - in caso di messa a disposizione nell'area riservata del sito dell'Ag. Entrate a **consumatori finali, regime di vantaggio e forfettario, produttori agricoli**, la data di ricezione è la “**data di messa a disposizione**”
 - in caso di messa a disposizione nell'area riservata del sito dell'Ag. Entrate **per impossibilità alla consegna**, la data di ricezione è la “**data di presa visione**”, ed il SdI comunica al cessionario/committente la suddetta data

Fatturazione elettronica 2019

SANZIONI INOTTEMPERANZA FORMATO

Comma 909 a/7 L. 205/2017

Riscrittura art. 1, co.6, D.Lgs 127/2015



Sanzioni violazioni obbligo formato elettronica fattura
L'emissione della fattura in formato analogico (cartaceo) si considera "non emessa" ed è sanzionata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 471/97 (es. dal 90 al 180% dell'Iva con minimo di € 500 per fattura).



Obbligo del cessionario/committente di adempiere all'inottemperanza del fornitore, attraverso il sistema di interscambio, agli obblighi dell'art. 6, co.8, del. D.Lgs 471/97 pena sanzione del 100% dell'Iva con minimo di € 250 (ossia disciplina dell'autofattura denuncia).



→ Già da luglio 2018 per carburanti e/o filiera subappalti (comma 917)



→ Ricevimento fattura irrualmente cartacea: regolarizzazione entro 4 mesi o entro 30 gg dalla registrazione ? E per il versamento dell'Iva ? Questioni non completamente chiare !

SANZIONI

Fino al 23 ottobre 2018	Dal 24 ottobre 2018
<p>Le fatture emesse con modalità diverse da quella elettronica, si intendono come non emesse, con le conseguenti responsabilità sia in capo al fornitore che al cliente. In tal caso si applica la sanzione fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato (art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997).</p>	<p>Inapplicabilità di sanzioni, per il solo primo semestre 2019 (dal 1° gennaio al 30 giugno 2019), per l'emissione tardiva della fattura, sempre che tale adempimento venga effettuato entro i termini previsti per la liquidazione periodica IVA. Inoltre, è prevista la riduzione delle sanzioni nella misura dell'80% qualora la fattura emessa in ritardo rientri, comunque, nella liquidazione periodica IVA del mese o trimestre successivo.</p> <p>Dopo il 1° semestre 2019, in caso di omessa/ritardata fatturazione elettronica, si applica la sanzione fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato (art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997).</p>

Fatturazione elettronica 2019

QUADRO DI SINTESI OPERAZIONI INTERESSATE

Tipo operazioni	SI/NO	Note
Operazioni fra residenti o stabiliti (tanto imponibili con Iva esposta immediata o differita, in reverse charge o split payment, quanto non imponibili, esenti o non soggette)	SI	<ul style="list-style-type: none">• Non è obbligatorio l'utilizzo della FE da parte dei minimi e forfetari (se non verso la PA)• Verso minimi e forfetari il fornitore dovrà comunque emettere la FE indicando come codice destinatario "0000000"; idem per le forniture verso gli agricoltori in regime di esonero e verso i privati consumatori• Non è obbligatorio l'uso della FE verso i soggetti non residenti meramente identificati o con RF in Italia; l'uso non è tuttavia vietato purché sia garantita a richiesta la copia cartacea (C.M 13/E/18 § 1.2)
Operazioni da/verso non residenti (a prescindere dal trattamento)	NO	<ul style="list-style-type: none">• Per queste operazioni effettuate dal 2019 entrerà in vigore la comunicazione dati fatture mensile (spesometro transfrontaliero)• L'obbligo sarà facoltativo per le operazioni con bolletta doganale e per quelle con fattura elettronica emesse in via facoltativa
Note di variazione (note di accredito o note di addebito/fatture integrative)	SI	<ul style="list-style-type: none">• Solo per quelle emesse dal fornitore verso il cessionario/committente (tipo documento TD04 o TD05)• Escluso l'uso del SdI per quelle dal cliente verso il fornitore (Prov. 89757/2018 § 6.2)
Autofattura denuncia ex art. 6, comma 8, D.lgs 471/97	SI	<ul style="list-style-type: none">• Nel caso in cui il cessionario/committente riceve fattura irrualmente non in formato elettronico XML la fattura si considera non emessa con obbligo del cessionario di attivare l'autofattura denuncia (Tipo documento TD20) attraverso il SdI (art. 1, comma 6, D.lgs 127/2015; (Prov. 89757/2018 § 6)
Altre autofatture	SI, ma mancano le istruzioni operative	<ul style="list-style-type: none">• La casistica (ad esempio acquisti da agricoltori in regime di esonero, autofatture per omaggi, passaggi interni, estrazione dai depositi Iva, ecc) non è stata disciplinata dal Provvedimento del 30/4/2018 ma sarà oggetto di prossimi provvedimenti e/o chiarimenti.


Provvedimento AdE 30/4/2018

COSA E' LA FATTURA ELETTRONICA FRA PRIVATI


- ✓ documento informatico
- ✓ formato strutturato (XML) conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato A del Provvedimento del 30/4/2018
- ✓ trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (Sdi)
- ✓ recapitato dal Sdi al soggetto ricevente



Il *file* della FE non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentato.



La fattura elettronica B2B



Provvedimento AdE 30/4/2018

VISUALIZZATORI FE XML

Visualizzatore FE gratuito Assoinvoice - Assosoftware - <http://www.assosoftware.it/assoinvoice>

Indicare percorso in cui sono archiviate le FE.XML

Visualizzatore gratuito portale FatturePA (strumenti)

http://sdi.fatturapa.gov.it/Sdi2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=visualizza_file_sdi

Visualizzatore gratuito all'interno dell'area autenticata Fatture e Corrispettivi

+
soluzioni
integrate nei
gestionali

Provvedimento AdE 30/4/2018

CONTENUTO INFORMATIVO DELLA FE

dati obbligatori ex art. 21 (fattura ordinaria) **ovvero 21bis** (fattura semplificata) del d.P.R. n. 633/72

+


informazioni indicate nelle specifiche tecniche, in particolare i dati necessari al SdI per recapitare la FE («**Codice Destinatario**» – «**PEC Destinatario**»)

+


Il **file della FE** consente di **inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo** degli operatori

Provvedimento AdE 30/4/2018

CONTENUTO INFORMATIVO DELLA FE




DATI TRASMISSIONE:



Provvedimento AdE 30/4/2018

CONTENUTO INFORMATIVO DELLA FE




Informaticamente
sempre obbligatorio


CodiceDestinatario o
PECDestinatario
servono per il
recapito della FE al
destinatario

Il destinatario potrebbe
essere un soggetto diverso
dal
cessionario/committente
e da questi delegato


DATI CEDENTE PRESTATORE:




DATI CESSIONARIO / COMMITTENTE:




DATI INTERMEDIARIO:




DATI GENERALI:



DATI RIEPILOGO:



DATI PAGAMENTO:



Provvedimento AdE 30/4/2018

CONTENUTO INFORMATIVO DELLA FE

CODICE DESTINATARIO

Identifica il canale telematico sul quale recapitare la fattura; deve contenere un valore di **7 caratteri** corrispondente a:

- **uno dei codici che il Sistema di Interscambio attribuisce ai soggetti**, con canale accreditato in ricezione, che ne abbiano fatto richiesta attraverso la funzione 'Richiesta codici destinatario B2B' presente sul sito www.fatturapa.gov.it;
- **'0000000'**, nei casi di fattura destinata ad un soggetto che riceve tramite PEC e questa sia stata indicata nel campo *PECDestinatario*;
- **'0000000'**, nei casi di fattura destinata ad un soggetto per il quale non si conosce il canale telematico (PEC o altro) sul quale recapitare il file;
- **'XXXXXXX'**, in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, e inviata al Sistema di Interscambio al fine di trasmettere i dati della stessa in luogo (dal 2019) dello spesometro mensile transfrontaliero

GENERAZIONE, TRASMISSIONE,
CONTROLLI SDI E NOTIFICHE

Provvedimento AdE 30/4/2018

SERVIZI OFFERTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

1. un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica
2. una procedura web e un'App per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica
3. un servizio web di registrazione mediante il quale il cessionario/committente può indicare al SdI il canale e "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file
4. un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QR-Code), utile per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo "indirizzo telematico"
5. un servizio web di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI (i file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI)

Tutti i servizi sono raggiungibili nell'area riservata dal portale F&C del cliente (sito www.agenziaentrate.gov.it)

Il software «stand alone» per la predisposizione della FE è scaricabile senza necessità di accedere all'area riservata

Il QR-Code è generabile anche dal cassetto fiscale (sezione «Dati Anagrafici»)

Provvedimento AdE 30/4/2018

REGISTRAZIONE MODALITA' PREFERITA RICEZIONE FE

- Dall'interfaccia web di fruizione dei servizi **"Fatture e corrispettivi"**, dalla box Fatturazione presente nella home (accessibile attraverso le credenziali Fisconline/Entratel, CNS o SPID) .
- Consentirà di ricevere le FE in un canale prioritario rispetto a quello che verrebbe usato dal Sdl in base ai dati utilizzati nella compilazione delle fatture

Servizi disponibili

Fatturazione elettronica
Servizi per generare, trasmettere e conservare le fatture in base a quanto previsto dal Dica 127/09/05 - art. 1, comma 1. Facendo clic su "Fatturazione", accedendo al trattamento on-line specificato nell'indirizzo [sdl.fisco.italia.gov.it](#)

Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche

Fatturazione elettronica

Dati Fatture e Comunicazioni FE

Dati della fattura

Comunicazioni precedenti FE

REGISTRAZIONE RECAPITO PRIORITARIO

Corrispettivi
Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dica 127/09/05 - art. 2.

Vai a Corrispettivi

Conservazione delle fatture
Non hai aderito al servizio di conservazione

Profilo Corrispettivi

- Opzione Corrispettivi: Non hai esecutato l'opzione Corrispettivi
- Ruolo Corrispettivi: Nessun ruolo

Esercizio delle opzioni

Controlla le opzioni

Generazione QR Code partita IVA

- QR Code in formato PDF
- QR Code in formato immagine



La Registrazione dell'indirizzo di recapito non è obbligatoria ma è assolutamente consigliata (può essere fatta direttamente dal contribuente oppure attraverso il commercialista - o altro intermediario qualificato ex art. 3 co.3 DPR 322/98 - con delega diretta)

Provvedimento AdE 30/4/2018

COME RECAPITA IL SDI AL CESSIONARIO/COMMITTENTE

Entro max 5 giorni (salvo scarto per non conformità) il Sdl:



- a) consegna in via prioritaria all'indirizzo telematico "preferito" ("CodiceDestinatario" o "PECDestinatario") registrato nell'area web
- b) in mancanza di detta registrazione, all'indirizzo ("CodiceDestinatario" o "PECDestinatario") indicati dal fornitore in fattura;
- c) in caso di canale irricevibile (es. codice destinatario inesistente o PEC piena, ETC) la FE verrà recapitata in originale nell'area autenticata del cessionario/committente; analoga destinazione anche nel caso in cui il fornitore ometta di compilare il campo "PECDestinatario" indicando nel "CodiceDestinatario" (sempre obbligatorio) il codice convenzionale "0000000".



Torna utile evidenziare che nel caso a) e b) il Sdl inserisce comunque copia informatica della FE (file XML) nell'area autenticata (Fatture e Corrispettivi) del contribuente (si accede tramite il menu «Consultazione» > «Dati rilevanti ai fini Iva»)

Provvedimento AdE 30/4/2018

QUALI CONTROLLI ESEGUE IL SDI SULLA FE

- ✓ verifica che siano compilati almeno i campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21 (fattura ordinaria) ovvero 21bis (fattura semplificata) del d.P.R. n. 633/72
- ✓ verifica che sia compilato il campo «Codice Destinatario», in base al quale il SdI può comprendere dove recapitare la FE (nel caso di codice inesistente –salve ipotesi dei codici convenzionali- avviene lo scarto)
- ✓ verifica che i valori della PIVA del cedente/prestatore e della PIVA o del CF del cessionario/committente siano presenti in Anagrafe Tributaria
- ✓ verifica che ci sia coerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota e dell'IVA

Il SdI non esegue controlli di merito sul contenuto degli altri dati

Il SdI accetta (solo per le FE tra privati) anche file non firmati digitalmente.

Nel caso in cui la FE sia firmata digitalmente, però, il SdI esegue controlli sulla validità del certificato di firma.

Provvedimento AdE 30/4/2018

IN QUALI CASI IL SDI SCARTA LA FE

- ✓ nel caso in cui non siano compilati tutti i campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21 (fattura ordinaria) ovvero 21bis (fattura semplificata) del d.P.R. n. 633/72
- ✓ nel caso in cui non sia compilato il campo «Codice Destinatario» ovvero il campo sia compilato con un codice inesistente
- ✓ nel caso in cui i valori della PIVA del cedente/prestatore e della PIVA o del CF del cessionario/committente siano inesistenti
- ✓ nel caso in cui ci sia incoerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota e dell'IVA
- ✓ nel caso in cui la FE sia firmata digitalmente e il certificato di firma non sia valido

LA FATTURA ELETTRONICA **SCARTATA DAL SDI** SI CONSIDERA «**NON EMESSA**»

Può essere (ri) trasmessa entro 5 gg senza che sia compromesso il rispetto delle disposizioni dell'articolo 6 sul momento di effettuazione (risposta Ade 24/5/2018 Forum Esperto risponde Il sole 24 ore; conferma C.M. 13/E/2018 § 1.5)

Provvedimento AdE 30/4/2018

NOMENCLATURA FILE FE XML INVIATO AL SDI

Nome del file

codice paese	identificativo univoco	progressivo univoco del file
--------------	------------------------	------------------------------

Es.: *ITAAABBB99T99X999W_00001.xml*
IT9999999999 00002.xml.p7m

Ok anche per invio di file zippato contenente di più fatture (max 5MB). Nel caso di scelta (non obbligatoria) di apposizione della firma digitale (.p7m) devono però essere firmati i singoli file (e non l'archivio zippato)

NOMENCLATURA FILE RICEVUTE/NOTIFICHE SDI

Nome del file fattura ricevuto senza estensione	Tipo di messaggio	Progressivo univoco
---	-------------------	---------------------

Valore	Descrizione	
RC	Ricevuta di consegna	da SdI a trasmittente
NS	Ricevuta di scarto	
MC	Ricevuta di impossibilità di recapito	da SdI a ricevente
MT	Notifica dei metadati	

Esempio ricevuta scarto

ITAAABBB99T99X999W_00001 NS *_001.xml*

N.B. A differenza di quanto previsto per la FE vs PA non sono previste le notifiche di accettazione o rifiuto (EC) o di decorrenza dei termini (DT)

Provvedimento AdE 30/4/2018

AGGIORNAMENTO ANAGRAFICHE CLIENTI PER EMETTERE LE FE

Caricamento recapito fattura cliente

- «0000000» per consumatori privati (con consegna copia anche analogica, salvo rinuncia)
- «0000000» per minimi/forfetari, agricoltori in regime di esonero (con comunicazione che la FE è disponibile sulla sua ara riservata; comunicazione possibile anche tramite consegna copia)
- **PECDestintatario** o **CodiceDestinatario** per controparte soggetto passivo residente stabilito o identificato (**“0000000” in ultima istanza** – quando il cliente non comunica il proprio recapito - **perché in tal caso il provvedimento prevede che il cedente/prestatore comunichi al cliente, “per vie diverse dal Sdi”, che la FE è a disposizione nella sua area riservata AdE)**

Eventualmente attraverso QR CODE (contenente anche le informazioni di cui sopra se il contribuente ha registrato all'AdE il proprio recapito)

- L'AdE fornisce gratuitamente a tutti i soggetti la possibilità di generarlo
- Serve lettore/videocamera (e implementazione sw gestionale) da acquisire autonomamente (i sw gratuiti dell'AdE sono stati implementati della funzione)
- Non prevista al momento possibilità di inserire nel QR Code targa veicolo (si auspicano future implementazioni giú chieste all'AdE)

REGISTRAZIONE
GENERAZIONE QR-CODE

RECAPITO

E

Registrazione recapito prioritario

DA PORTALE FATTURE & CORRISPETTIVI

Utenza di lavoro

Me stesso

Incaricato

Delega diretta

Intermediario

SI 1 e 2

SI 1 e 2

SI 1 e 2

NO

Solo previa delega attivata dal contribuente (dalla propria area autenticata/fisco telematico oppure tramite delega presentata allo sportello AdE)

ma (2) ↓

- 1) Registrazione indirizzo recapito fatture
- 2) Generazione QR-Code (N.B. generabile anche dal cassetto fiscale diretto o delegato)

Fatture e Corrispettivi

Registrazione recapito prioritario

DA PORTALE FATTURE & CORRISPETTIVI

Benvenuto, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Stai operando sulla partita IVA 02540170244

Servizi disponibili

REGISTRAZIONE RECAPITO

Fatturazione elettronica

Servizi per generare, trasmettere e conservare le fatture in base a quanto previsto dal Digs 127/2015 - art.1, comma 1. E' prevista alla "Fatturazione" articolata ai trattamenti del cui specificato nell'[informatica - act](#).

- Registrazione dell'indirizzo telematico dove riservere tutte le fatture elettroniche
- Fatturazione elettronica

Corrispettivi

Servizi per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei "corrispettivi" in base a quanto previsto dal Digs 127/2015 - art. 2.

[vai a Corrispettivi](#)

Dati Fatture e Comunicazioni IVA

- Dati delle fatture
- Comunicazioni periodiche IVA

Consultazione

- Dati rilevanti ai fini IVA
- Monitoraggio dei file trasmessi

Profilo utenza di lavoro

Profilo Fatturazione

- Opzione Fatture: Non hai esercitato l'opzione Fatture
- Conservazione dati fatture: Non hai aderito al servizio di conservazione

Profilo Corrispettivi

- Opzione Corrispettivi: Non hai esercitato l'opzione Corrispettivi
- Ruolo Corrispettivi: Nessun ruolo

Esercizio delle opzioni

[Esercizio opzioni](#)

Generazione QR Code partita IVA

- QR Code in formato PDF
- QR Code in formato immagine

Qr-code (opportuno generare post registrazione recapito)

Registrazione recapito prioritario

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://www.agenziaentrate.gov.it/ser/cconsenti/?v=15290340055164/home>. The page title is "Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche". The user is identified as "Utente: TEF42782" with a masked ID. The main content area is titled "Registra l'indirizzo telematico dove ricevere tutte le tue fatture elettroniche" and includes a form with the following fields: PWA (XXXXXXXX), Codice Destinatario, PEC, and Conferma PEC. A "Conferma" button is at the bottom of the form. A sidebar on the left contains a "Home registrazione" link. The top navigation bar includes "Info e Assistenza" and "Cambia stanza di lavoro".

SPESOMETRO TRANSFRONTALIERO (O
ESTEROMETRO)

Operazioni da/per l'estero dal 2019

SPESOMETRO TRANSFRONTALIERO MENSILE

Comma 3-bis art. 1 D.Lgs 127/2015 introdotto da co. 909 a/4 L. 205/2017

*I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni **di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche** secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.*

Scadenza

Fine mese successivo (era il 5° gg nel DDL)

Sanzioni
Co.915

Art. 1 co.2-
quater D.Lgs
471/97

- 2 euro per omessa o errata trasmissione singola fattura (max 1000 euro a trimestre); riduzione 50% entro 15 gg (max 500);
- no art. 12 Dlgs 472/97



Il Provv. 30/4/2018 ha introdotto la possibilità di emettere FE attive (codice destinatario XXXXXXX) evitando il flusso DTE; rimane l'obbligo per il DTR

C.M. 13/E/2018 → precisato che nei nuovi obblighi di FE non rientrano i soggetti che risiedono a Livigno e Campione d'Italia (da e verso i quali – come per gli altri soggetti comunitari ed extracomunitari - opera lo spesometro che, dal 2019, per dette operazioni sarà mensile).

SPESOMETRO TRANSFRONTALIERO MENSILE

DATI DA COMUNICARE

- VENDITA VERSO ESTERO: Dati identificativi del cessionario/committente estero
- ACQUISTO DA ESTERO: Dati identificativi del cedente/prestatore estero
- Tipo documento
- Data del documento
- Data di registrazione (solo per acquisti da non residenti)
- Numero del documento attribuito dal cedente/prestatore
- Base imponibile
- Aliquota IVA o noam non imponibilità
- Imposta

NUOVO “ESTEROMETRO”

ESEMPI

Esempio 1

Cessione intracomunitaria n.i. art. 41 → SI esterometro → SI intrastat
N.B. Se faccio FE invio a SdI (+ analogico al cliente) evito esterometro

Esempio 2

Acquisto intra → SI esterometro → SI intrastat (facoltà per i trimestrali)

Esempio 3

Acquisto servizi da extra UE → autofattura analogica art 17 co.2 → SI esterometro

Esempio 4

Fattura a cliente estero per cessione interna → fattura analogica → SI esterometro
B. Se faccio FE invio a SdI (+ analogico al cliente) evito esterometro

GESTIONE FE CON PORTALE FATTURE E CORRISPETTIVI DELL'AdE

Area autenticata Fatturazione e Corrispettivi

ACCESSO AL PORTALE

Fatture e Corrispettivi - x

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/

Agenzia delle Entrate

Info e Assistenza

Fatture e Corrispettivi

Inserire le proprie credenziali Fisconline o Entratel

<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>

Codice fiscale / Codice Entratel:

Person icon

Password:

Codice PIN:

Accedi

[Entra con SPID](#) [Entra con CNS](#)

Area autenticata Fatturazione e Corrispettivi

SELEZIONE UTENZA DI LAVORO

Browser: Euteknainfo - Farvediment | Google | Fatture e Corrispettivi - x

URL: https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/scelta-utenza-lavoro?p_p_id=SceltaUtenzaLavoro_VMAP_SceltaUtenzaLavoroportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_...

Agencia delle Entrate

Fatture e Corrispettivi

Info e Assistenza

Utente: T8743762
per conto di:
[Cambia utenza di lavoro](#)

1 Utenza di lavoro

Me stesso

Incaricato

Delega diretta

Intermediario

OK

Soggetto individuale

Incaricato dalla società

Intermediario previa attivazione
(da fisco telematico assistito o c/o AdE)

- Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
- Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
- Registrazione dell'indirizzo telematico
- Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
- Accreditamento e censimento dispositivi

Fatture e Corrispettivi

Generazione FE - servizio web AdE

SELEZIONE TIPO FATTURA

Stai operando sulla partita IVA 03891280248

Servizi disponibili

Fatturazione elettronica

Servizi per generare, trasmettere e conservare le fatture in base a quanto previsto dal D.lgs. 127/2015 - art. 1, comma 1. Facendo clic su "Fatturazione", acconsenti al trattamento dei dati specificato nell'[Informativa - pdf](#).

- [Ripristino base dell'indirizzo Internetica dove ricevo le fatture elettroniche](#)
- [Fatturazione elettronica](#)

Correttivi

Servizi per "la rettifica elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei correttivi" in base a quanto previsto dal D.lgs. 127/2015 - art. 2.

[vai a Correttivi](#)

Dati Fatture e Comunicazioni IVA

- [Dati delle fatture](#)
- [Comunicazioni periodiche IVA](#)

Consultazione

- [Dati rilevanti ai fini IVA](#)
- [Monitoraggio dei file trasmessi](#)

Profilo Fatturazione

- Opzione Fatture:**
Non hai esercitato l'opzione Fatture
- Conservazione dati fatture:**
Non hai aderito al servizio di conservazione

Profilo Correttivi

- Opzione Correttivi:**
Non hai esercitato l'opzione Correttivi
- Ruolo Correttivi:**
Nessun ruolo

Esercizio delle opzioni

- [Esercizio le opzioni](#)

Generazione QR Code partita IVA

- [QR Code in formato PDF](#)
- [QR Code in formato Informativa](#)

segue

Fatture e Contropartiti - x +

← → ↻ 🏠 <http://www.serviziogestione.gov.it/Strumenti/Default.aspx?ID=132546423435> ☆ ⚙️ 🔍 🏠 ⋮

Home fatturazione Generazione Trasmissione Conservazione

Generazione

Crea nuovo file

Seleziona il tipo di fattura:

- [Fattura ordinata](#) ?
- [Fattura scritta/forata](#) ?
- [Fattura PA](#) ?

Importa da file XML

Importa una fattura, anche se compilata parzialmente, in formato XML.

Funzionalità di supporto

- [Personalizza la fattura](#)
- [Visualizza PDF fattura](#)
- [Controlla fattura](#)
- [Sigilla fattura](#)
- [Accredita il canale](#)

Trasmissione

Scegli il file dal tuo computer e invialo al Sistema Ricevente.

Conservazione

Conserva le tue fatture elettroniche o richiedi l'iscrizione del sistema di conservazione.

- [Accedi alla sezione conservazione](#)

Generazione FE - servizio web AdE

DATI FORNITORE FATTURA

Fattura e Comispett x +

https://www.servizi.agenziaentrate.gov.it/ser/fatturewizard/#/generazione/b2b/wizard1

Fattura ordinaria

I miei dati **Classe** Dati della fattura Verifica dati

[Info assistenza](#)

I miei dati

Identificativi fiscali

Partita IVA*
IT 012345600240

Codice fiscale*
RSSMRA70T02E970I

Denominazione:

Nome:
Mario

Cognome:
Rossi

Regime fiscale*
Ordinario

Indirizzo*
Via A PALLADIO

Numero civico:
24

CAP*
20135

Città*
Milano

Provincia:
Milano

Nazione*
Italia

Altri dati:

- Identificativi fiscali
- Titolo
- Codice EORI
- Albo professionale
- Stabile organizzazione
- Iscrizione REA
- Contatti
- Riferimento amministrazione
- Rappresentante fiscale
- Terzo intermediario o Soggetto emittente
- Soggetto emittente

Generazione FE - servizio web AdE

DATI CLIENTE FATTURA

Browser: Fattura e Corrispett. x +
URL: https://www.servizi.agenziaentrate.gov.it/ser/fatturawizard/#/generazione/fb2b/wizard2

Progresso: 1. Iniz. dati - 2. Cliente - 3. Def. della fattura - 4. Verifica dati

Cliente

[Database](#) [Info/assistenza](#) [QR code](#)

Identificativi fiscali

Partita IVA: IT 01564560034
Codice fiscale:

Denominazione: Alfa Arredi Srl
Nome: Cognome:

Indirizzo: VIA ROMA
Numero civico: 5
CAP: 20092 Comune: Cinisello Balsamo Provincia: Milano
Ragione: Italia

Altri dati

- Identificativi fiscali
- Titolo
- Codice EORI
- Stabile organizzazione
- Rappresentante fiscale

Codice destinatario: 000000
PEC destinatario: alfaarredisrl@legalmail.it

[Salva Cliente](#)

Possibilità importare dati QR-code attraverso videocamera

Generazione FE - servizio web AdE

DATI FATTURA

Fattura e Corrispettivi - x + -

https://waserivis.agenziaentrate.gov.it/ser/fatturewizard/#/generazione/b2b/wizard3

Limiti dati | Clicca | Dati della fattura | Verifica dati

Dati della fattura

Info assistenza

Tipo documento*
Fattura

Numero documento*
4E

Data documento*
13/07/2018

Beni e servizi

+ Aggiungi

Linea	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	Aliquota IVA	Natura	Dettaglio	Modifica	Elimina
1	Prossioni in subappalto per montaggio anelli fondo Comune di Milano	1,00	10.000,00	10.000,00	22%		Dettaglio	Modifica	Elimina

Riepilogo importi per aliquota

Aliquota IVA	Natura	Imponibile	Importo	Spese accessorie	Arrotondamento	Esigibilità IVA	RII. normativo
22%		10.000,00	2.200,00	0,00	3,00		

Altri dati

- Beni e servizi
- Riepilogo importi per aliquota
- Dati ritenute
- Dati bollo
- Dati cassa previdenziale
- Sconto maggiorazione
- Casale
- Articolo T2
- Dati ordine acquisto
- Dati contratto
- Dati convenzione
- Dati rilevazione
- Dati fatture collegate
- Dati SAL
- Dati DDT

Generazione FE - servizio web AdE

DATI FATTURA

Fattura e Contspetivi - x + v

← → ↻ 🏠 <http://aservizi.agenziaentrato.gov.it/ser/fatturawizard/#/generazione/bib/wizard3> 📄 ☆ ⌂

Dati contratto 1

↳

Riferimento linea fattura 1:

 ?

+ Aggiungi Riferimento numero linea

N. documento* ? Data: ?

N. linea documento: ? Codice commessa conversione: ?

Codice CUP: ? Codice CIG: ?

+ Aggiungi Dati contratto

Dati pagamento 1

↳

Condizioni pagamento* ?

Dettaglio pagamento 1

Beneficiario: ? Modalità pagamento* ?

Data riferimento termini di pagamento: ? Giorni termini di pagamento: ?

Data scadenza pagamento: ? Importo pagamento* ?

Altri dati:

- Beni e servizi
- Riepilogo impianti per aliquota
- Dati ritenuta
- Dati bollo
- Dati corso previdenziale
- Sconto maggiorazione
- Canone
- Articolo 73
- Dati online acquisto
- Dati contratto
- Dati conversione
- Dati ricezione
- Dati fatture collegate
- Dati SAL
- Dati GDF
- Dati trasporto
- Fattura principale
- Dati unico
- Dati pagamento
- Allegato

...

Generazione FE - servizio web AdE

GENERAZIONE ED INVIO DIRETTO

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://waseservizi.agenziaentrate.gov.it/ser/fatturewizard/f/generazione/b2b/riepilogo>. The page title is 'Fattura e Corrispettivi'. The main content area is titled 'Riepilogo' and contains the following information:

Tipo documento:	Fattura
Numero documento:	4E
Data documento:	13/07/2018

Below this table are several expandable sections: 'I miei dati', 'Cliente', 'Beni e servizi', 'Riepilogo importi per aliquota', 'Altri dati', 'Allegato', and 'Dati trasmissione'. At the bottom of the page, there is a summary table:

Importo totale documento:	12.200,00
Arrotondamento:	
Divisa:	EUR

At the bottom of the page, there are five buttons: 'Riabilita la modifica', 'Salva XML', 'Visualizza PDF', 'Controlla file', and 'Invia'. A red box highlights the 'Invia' button, with a red arrow pointing to it from the text below.

Invio diretto al Sdi tramite servizio web
(in alternativa il file XML salvato in download può essere inviato anche tramite altri servizi (pec, SdiCoop o SdiFtp))

La possibilità di effettuare l'invio diretto si attiva dopo aver effettuato «Controlla file» e «Sigilla»

Generazione FE - servizio web AdE

ID TRASMISSIONE AL SDI

← → ↻ 🏠 <https://www.servizi.agenziaentrato.gov.it/ser/fatturewizard/it/generazione/b2b/riepilogo> ☆ ☆ 🔍 🗑️ ⋮

 **Fatturazione elettronica**

per conto di: **01564560034** [Esci](#)

 Cambia utenza di lavoro  Notifiche (1)

Home fatturazione **Generazione** Trasmissione Conservazione

Il file è stato acquisito dal Sistema Ricevente
L'Id Sdi è: **110207331**

Tutte le notifiche relative ai file trasmessi sono visualizzabili nell'area [Monitoraggio dei file trasmessi](#) di questo sito.

 **Fattura ordinaria**

Riepilogo [info&assistenza](#)

[Espandi tutte le voci](#) [Comprimi tutte le voci](#)

Tipo documento:	Fattura
Numero documento:	4/E
Data documento:	13/07/2018

[I miei dati](#)

Monitoraggio, ricerca e consultazione

Servizi disponibili

Fatturazione elettronica

Servizi per generare, trasmettere e conservare le fatture in base a quanto previsto dal Digs.127/2015 - art.1, comma 1
Facendo clic su "Fatturazione", acconsento al trattamento dei dati specificato nell'[informativa - pdf](#).

➔ [Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche](#)

➔ [Fatturazione elettronica](#)

Dati Fatture e Comunicazioni IVA

➔ [Dati delle fatture](#)

➔ [Comunicazioni periodiche IVA](#)

Servizio conservazione a norma (per 15 anni)

Corrispettivi

Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Digs.127/2015 - art. 2.

🔗 [vai a Corrispettivi](#)

Dati rilevanti ai fini Iva ➔ ricerca e consultazione fatture emesse e ricevute (fino al 31/12/as)

Consultazione

➔ [Dati rilevanti ai fini IVA](#)

➔ [Monitoraggio dei file trasmessi](#)

Servizio monitoraggio ➔ ricevute consegna (RC), scarto (SC) o impossibilità recapito (MC)

Monitoraggio, ricerca e consultazione

RICERCA/CONSULTAZIONE FE – LATO FORNITORE

https://vasesrv2i.agenziaentrato.gov.it/cons/cons-web/?v=1531477668815#fatture/sintesi

Ricerca

Partita IVA/Codice fiscale dell'azienda di lavoro:

Partita IVA: 012345600240

Data di emissione:

Da: 01/01/2018 Al: 13/07/2018

[Cerca](#) [Ripulisci](#)

Dati di sintesi per la partita IVA 012345600240

Periodo 01/07/2018 - 13/07/2018	Fatture emesse	Fatture ricevute
Dati fatture trasmesse da te	1	0
Dati fatture trasmesse dai tuoi clienti/fornitori	0	0

Fatture emesse (dati trasmessi da te)

[Download elenco \(in formato CSV\)](#)

cerca il testo nell'elenco

Tipo documento	Partita IVA Fornitore	Numero fattura / Documento	Data emissione fattura	Data registrazione fattura	Identificativo Cliente	Importo / Importo €	Imposta €	Stato	Sdi / file	Fatture consegnate	
Fattura	012345600240	ABC	13/07/2018		01564560034	10.000	2.200	Emessa	110207331	✓	🔍

< < 1 > >

Dettaglio

Documento inviato dal Fornitore nel flusso con identificativo Sdi file 110207331 (stato Sdi file: Consegnata) posizione n. 1 del 13/07/2018 Stato Fattura: Emessa

Fattura elettronica tra privati elaborata correttamente da Sdi.

Fornitore	Cliente
Mario Rossi P.Iva 012345600240	Alfa arredi Srl P.Iva 01564560034

Identificativo file Sdi n. 110207331 del 13/07/2018

Sdi ha correttamente consegnato la fattura. Puoi visualizzare la fattura o salvare l'intero file della fattura.

Cliccando su "Visualizza file fattura" si può visualizzare la fattura (ad esclusione di eventuali allegati); cliccando su "Download file fattura", si può salvare il file della fattura (compresi eventuali allegati).

[Visualizza file fattura](#) [Download file fattura](#)

Il file dei meta-dati contiene l'insieme dei campi che garantiscono l'integrità del file fattura, tra cui il codice hash ed altri elementi rappresentativi, quali ad esempio l'identificativo Sdi, la data ricezione, il cedente, il cessionario, il numero della fattura contestata, etc.

[Download meta-dati](#)

Monitoraggio, ricerca e consultazione

MONITORAGGIO CONSEGNA LATO FORNITORE

Home Monitoraggio | **File fattura** | File dati fattura | File comunicazioni IVA | File dati corrispettivi

InfoAssistenza

File fattura

Ricerca delle Fatture emesse

Identificativo SdI:

Identificativo fiscale:
Trasmittente:

Destinatario:

Stato del file:
Qualsiasi

Data di invio:
Dal: Al:

Se non si indica un intervallo temporale, la ricerca avverrà sui file inviati negli ultimi 30 giorni

Cerca Ripulisci

Elenco delle fatture emesse

Fattura e nome file	Cedente Prestatore	Cessionario Committente	Data Invio	Identificativo SdI	Stato	Dettaglio
n. 4/E IT02540178244_XXXXX.xml	IT 012345600240 - 01564560034		15/07/2018	110007331	Inviata	D

Fattura emessa N° 4/E

Dettaglio Info

Identificativo SdI: 110007331
Data invio: 15/07/2018
Messa in onda:
Codice: IT 012345600240
Cessionario:
Trasmittente: IT 012345600240
Prestatore fattura:
Pulsante: [Visualizza](#) [Scarica](#)

Notifiche File
Ultima data di consegna: 15/07/2018 17:15:11

Visualizza ricevuta consegna Scarica file ricevuta consegna

INCENTIVO TRACCIABILITA'

Rapporti tra tracciabilità pagamenti e fatturazione elettronica

INCENTIVI ALLA TRACCIABILITA'

Nuovo Art. 3 D.Lgs 127/2015 (art. 1 comma 909 Legge Bilancio 2018)

VERSIONE PREVIGENTE

La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze. (superiori a euro 30)

**Termine Accertamento
Dirette e Indirette
ridotto di due anni**

SE

La nuova formulazione fa riferimento all'ammontare dell'operazione e non direttamente ai movimenti di incasso e pagamento

- Garantisco, nei modi stabiliti con decreto del MEF, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500
- Se ho corrispettivi di vendita al dettaglio devo fare opzione per memorizzazione e trasmissione telematica (art.2 c.1) **N.B. sarà un obbligo generalizzato dal 2020 (dal 1/7/2019 per VA > 400.000)**

Tracciabilità dei pagamenti

Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti, è prevista la **riduzione** dei **termini di decadenza** per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad **operazioni di ammontare superiore a 500 euro**. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

CONSERVAZIONE ELETTRONICA A NORMA

The background features a complex, abstract design of overlapping, semi-transparent blue polygons. The colors range from light sky blue to deep navy blue. The shapes are primarily triangles and quadrilaterals, creating a dynamic, layered effect. The design is concentrated on the right side of the frame, with the left side being mostly white.

REGOLA GENERALE DI CONSERVAZIONE

**FATTURE CARTACEE
(FORMATO ANALOGICO)**



CONSERVAZIONE CARTACEA

**SE CREATE E SPEDITE MEDIANTE
UNO STRUMENTO INFORMATICO
(ES.: MAIL)**

**DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE
MATERIALIZZATA**

DA ENTRAMBE LE PARTI

(CIRC. 45/E/2005)

(RIS. N. 46/E/2017)

**CONSERVAZIONE ELETTRONICA
FACOLTATIVA (ART. 39 IVA)**

**FATTURE ELETTRONICHE
(FORMATO DIGITALE)**



CONSERVAZIONE DIGITALE

CONSERVAZIONE IN CAPO ALL'EMITTENTE

IN PRATICA

**UNA VOLTA TRASMESSA DALL'EMITTENTE,
LA FATTURA ELETTRONICA DEVE ESSERE
OBBLIGATORIAMENTE CONSERVATA
SECONDO LE NORME SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
INFORMATICI
(NON E' RICHIESTA LA SUA MATERIALIZZAZIONE)**

ATTENZIONE

**NON E' SUFFICIENTE CONSERVARLA SUL PROPRIO PC
O SULLA RETE AZIENDALE**

**MA OCCORRE AVVIARE UN PROCESSO DI CONSERVAZIONE
DA CONCLUDERE CON LA FIRMA DIGITALE**

CONSERVAZIONE IN CAPO AL DESTINATARIO

SE INTENDE CONSERVARE IN FORMATO ELETTRONICO

**PER LE FATTURE ELETTRONICHE RICEVUTE
DEVE AVVIARE UN PROCESSO DI CONSERVAZIONE
DA CONCLUDERE CON LA FIRMA DIGITALE**

MENTRE

PER LE FATTURE CARTACEE RICEVUTE

- **DEVE TRASFORMARE LA FATTURA CARTACEA IN UN FORMATO ELETTRONICO**
- **DEVE AVVIARE UN PROCESSO DI CONSERVAZIONE DA CONCLUDERE CON LA FIRMA DIGITALE (ENTRO 120 GG. DA TERMINE TRASMISSIONE DICHIARAZIONE REDDITI)**
- **PUO' DISTRUGGERE IL DOCUMENTO CARTACEO**

CONSERVAZIONE IN CAPO AL DESTINATARIO

RIS. 10/04/2017 N. 46/E

(IN CASO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI)

- **NON SUSSISTE OBBLIGO DI DEMATERIALIZZARE I DOCUMENTI IN FORMATO ELETTRONICO ANCORCHE' NON SIANO FATTURE ELETTRONICHE**
- **A CONDIZIONE CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO SIA RESO LEGGIBILE E, A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO, RESO DISPONIBILE PRESSO LA SEDE DEL CONTRIBUENTE O NEL LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI**
- **L'APPOSIZIONE FISICA DEL NUMERO PROGRESSIVO IVA SUL DOCUMENTO ORIGINALE NON E' NECESSARIO SE VIENE ASSICURATA LA PERFETTA CORRISPONDENZA DEI DATI CONTENUTI NELLA FATTURA E QUELLI RIPORTATI NEL REGISTRO IVA DEGLI ACQUISTI E NEL REGISTRO DEI PROTOCOLLI IN ARRIVO (IN PRATICA, DEVE ESSERE GARANTITA L'INDIVIDUAZIONE PRECISA DELLA FATTURA DI ACQUISTO)**

PROCESSO DI CONSERVAZIONE

ART. 9 DPCM 03/12/2013

**IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE PREVEDE
SOSTANZIALMENTE**

- **ACQUISIZIONE DEL PACCHETTO INFORMATICO**
- **VERIFICA DI COERENZA DEL PACCHETTO CON LE
MODALITA' PREVISTE DAL MANUALE DI CONSERVAZIONE**
- **SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE O FIRMA
ELETTRONICA**

ART. 3 D.M.17/06/2014

**IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE TERMINA
CON L'APPOSIZIONE DI UN RIFERIMENTO TEMPORALE
OPPONIBILE AI TERZI SUL PACCHETTO DI ARCHIVIAZIONE**

MARCA TEMPORALE

- **La marcatura temporale di un documento informatico consiste nella generazione, da parte di una *terza parte fidata*, di una *firma digitale del documento (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore)* cui è associata l'informazione relativa ad una data e ad un'ora certa.**
- **Un file marcato temporalmente ha estensione .m7m: al suo interno contiene il documento del quale si è chiesta la validazione temporale e la marca emessa dall'Ente Certificatore**

IN TAL MODO E' GARANTITA LA VALIDITA' NEL TEMPO

CONSERVAZIONE: SERVIZIO GRATUITO AGENZIA

**CON L'ADESIONE AD UN
ACCORDO DI SERVIZIO
E' POSSIBILE FRUIRE GRATUITAMENTE DEL SISTEMA fatturaPA
PER CONSERVARE (PER 15 ANNI)
LE FATTURE ELETTRONICHE**

IN PRATICA

- **ATTRAVERSO UNO DEI CANALI SOLITI (ENTRATTEL/FISCONLINE/SPID) E' POSSIBILE ACCEDERE ALL'APPLICAZIONE**
- **NELLA SEZIONE DELLA CONSERVAZIONE, SI DEVE ADERIRE ALL'ACCORDO DI SERVIZIO, ATTESTANDO LA PRESA VISIONE DEL MANUALE DI CONSERVAZIONE**
- **SI PUO' SEGNALARE UNA O PIU' FATTURE ELETTRONICHE EMESSE O RICEVUTE PER LA CONSERVAZIONE, PURCHE' MUNITE DELLA FIRMA ELETTRONICA**
- **DOPO AVER EFFETTUATO I CONTROLLI DI ROUTINE, SE NON CI SONO PROBLEMI, IL SISTEMA PROVVEDE ALLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI PER 15 ANNI**

CONSERVAZIONE ELETTRONICA A NORMA

REQUISITI DA GARANTIRE AI FINI TRIBUTARI

- **IMMODIFICABILITA'**: documento statico e inalterabile
- **INTEGRITA'**: completezza dei dati e reperibilità degli stessi
- **AUTENTICITA'**: garantisce il contenuto che rappresenta e che non vi siano alterazioni
- **LEGGIBILITA'**: fruibile e materializzabile per tutta la durata della conservazione

CONSERVAZIONE ELETTRONICA A NORMA

GLI ATTORI DELLA CONSERVAZIONE (possono essere soggetti diversi)

- **PRODUTTORE:** produce il pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento al sistema di conservazione (SdC)
- **UTENTE:** soggetto che interagisce con il SdC, al fine di reperire/interrogare/verificare i documenti
- **RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE:** responsabile delle attività del SdC (art 7 DPCM 3/12/2013)
- **RESPONSABILE DEL SERVIZIO:** in caso di outsourcing è il partner tecnologico prescelto per la gestione del SdC

CONSERVAZIONE ELETTRONICA A NORMA

RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE

- Opera d'intesa con responsabile privacy, responsabile sicurezza e responsabile ICT
- Può delegare il processo a **soggetti con specifica competenza** e con **delega formalizzata** in contenuti e funzioni, ferma restando la sua responsabilità
- Definisce caratteristiche e requisiti del SdC (**autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità**)
- Gestisce il processo di conservazione
- Genera rapporto di versamento
- Genera e sottoscrive pacchetto di distribuzione
- Monitorizza il SdC
- **Ruolo del commercialista già svolto oggi con la carta**

CONSERVAZIONE ELETTRONICA A NORMA

MANUALE DELLA CONSERVAZIONE

Documento informatico disciplinato dall'art 8 DPCM 8/12/2013

- Descrive il SdC, l'organizzazione, i soggetti coinvolti, i ruoli, il modello di funzionamento, le architetture e infrastrutture informatiche utilizzate, le misure di sicurezza adottate; le procedure di esibizione ed esportazione del pacchetto di distribuzione, duplicati e copie;
- Illustra ogni informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento: tempi di scarto e trasferimento per tipologia di documento, procedure di ricerca e di monitoraggio ecc.

CONSERVAZIONE ELETTRONICA A NORMA

FASI DEL PROCESSO

1. Creazione del documento da conservare (anche analogico digitalizzato)
2. Firma elettronica qualificata o digitale
3. **Indicizzazione:** associazione di un sottoinsieme di dati che consentono appunto di ricercarlo, anche a distanza di tempo
4. **Versamento:** il RdC prende in carico i documenti, crea **Pacchetto di Versamento** (insieme di documenti omogenei per tipologia) tramite tecnologie adeguate ai requisiti del SdC
5. **Archiviazione:** il RdC genera Pacchetto di Archiviazione con firma elettronica qualificata o digitale e riferimento temporale
6. **Distribuzione/Esibizione:** il RdC produce Pacchetto di Distribuzione su richiesta dell'utente, tempi di evasione previsti nel manuale di conservazione

CONSERVAZIONE ELETTRONICA A NORMA

RICERCA, CONSULTAZIONE, ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI

Assieme alla leggibilità nel tempo è obbligatorio garantire reperibilità presso il luogo di conservazione secondo i seguenti parametri di ricerca:

- Cognome
- Nome
- Denominazione
- Codice Fiscale
- Partita IVA
- Data documento
- Associazioni logiche



Generazione

[Info&assistenza](#)

Genera una nuova fattura o importa una fattura già compilata

Genera una nuova fattura

Seleziona il tipo di fattura

→ [Fattura ordinaria](#) ?

→ [Fattura semplificata](#) ?

→ [Fattura PA](#) ?

Riprendi l'ultima fattura

Crea una nuova fattura a partire dall'ultima che hai compilato o completa una fattura parzialmente generata

→ [Vai all'ultima fattura](#)

Importa una fattura da file XML

Importa una fattura, anche se compilata parzialmente, in formato XML

Scegli file Nessun file selezionato

Importa



OGGETTO: Adesione accordo di servizio -

Si riporta l'accordo di servizio per la conservazione delle fatture elettroniche a cui il soggetto seguente ha aderito:

Codice fiscale/P.IVA:

**Denominazione/Cognome Nome:
Identificativo adesione al servizio:**

Data adesione al servizio:

**Codice fiscale dell'aderente all'accordo di servizio:
Cognome Nome dell'aderente all'accordo di servizio:**



**MANUALE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE
DELLE FATTURE ELETTRONICHE
(SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALL' ART.1 DEL D.LGS. 127/2015)**

FAQ AGENZIA ENTRATE DEL 30.11.2018

Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo IVA?

Per le **operazioni fuori campo** di applicazione dell'IVA (ad esempio, le operazioni c.d. "monofase" di cui all'art. 74, DPR n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l'operatore non è tenuto ad emettere una fattura.

Tali disposizioni non sono state modificate con l'introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l'operatore **non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica**.

Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal Provvedimento 30.4.2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via Sdl anche di fatture elettroniche "*fuori campo IVA*" con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via Sdl utilizzando il formato XML.

In tale ultimo caso, il "*codice natura*" da utilizzare per rappresentare tali operazioni è "N2".

In presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nel caso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (art. 34, comma 7, DPR n. 633/72), i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura.

Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l'acquirente-emittente possa comunicarglielo con modalità estranee allo Sdl.

Il Sdl consegna la fattura all'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, in caso di **fattura emessa dal cessionario / committente per conto del cedente / prestatore**, qualora nella fattura elettronica sia riportato l'indirizzo telematico del cedente / prestatore, il Sdl consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario / committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale "*Fatture e Corrispettivi*".

Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita IVA inesistente o cessata il Sdl scarta questa fattura?

Le 2 ipotesi vanno distinte.

Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un **numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario / committente inesistente** in Anagrafe Tributaria, **il Sdl scarta la fattura** in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell'art. 21, DPR n. 633/72.

Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un **numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto** ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, **il Sdl non scarta la fattura** e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l'Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione.

Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà **rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente** (ad esempio, via email, telefono, ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione tramite il Sdl.

Quale sarà la sorte, dal 2019, dei moduli polivalenti delle ricevute / fatture fiscali acquistati presso le tipografie autorizzate e adottati in molti settori (alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso i clienti e quant'altro)?

L'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 ha stabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sdl.

Conseguentemente, coloro che ancora utilizzano la "fattura-ricevuta", dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via Sdl. I predetti **stampati fiscali** potranno essere utilizzati eventualmente **solo dagli operatori esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica** sempre ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015.

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, Finanziaria 2018, per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019.

Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata **emessa e trasmessa nel 2018** (la data è sicuramente un elemento qualificante) **in modalità cartacea** ed è stata ricevuta dal cessionario / committente **nel 2019**, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica.

Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una **nota di variazione nel 2019** di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

Nell'ambito della fattura elettronica è possibile l'uso della fattura differita?

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all'art. 21, comma 4, DPR n. 633/72 e quindi è **possibile l'emissione di una fattura elettronica "differita"**.

Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi.

A titolo esemplificativo, quindi, per le operazioni di cessione di beni effettuate il 20.1.2019, l'operatore IVA potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 10.2.2019 avendo cura di:

- emettere al momento della cessione (20.1), un ddt o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal DPR n. 472/96) che accompagni la merce;
- datare la fattura elettronica con la data del 10.2.2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
- far concorrere l'IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

Ai sensi dell'art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per *“le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione”*.

Si chiede se i documenti quali la c.d. “fattura proforma” (o “avviso di parcella”), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell'emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell'incasso del corrispettivo.

Come previsto dall'art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente la descrizione dell'operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell'emissione della fattura elettronica.

Risulta tuttora vigente il DPR n. 100/98 che permette di portare in detrazione l'IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo. Stante i tempi fisiologici del Sdl, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?

L'art. 14, DL n. 119/2018 ha introdotto una modifica all'art. 1, comma 1, DPR n. 100/98, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il **diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30.1.2019 ed è ricevuta attraverso il Sdl il giorno 1.2.2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.

Le fatture emesse dai minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori IVA residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?

L'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre la Finanziaria 2018 ha abrogato l'art. 21, DL. n. 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dall'1.1.2019 (c.d. "nuovo spesometro").

Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dall'1.1.2019 non sussisterà più l'obbligo di comunicazione "spesometro".

Si chiede se, con l'introduzione della fatturazione elettronica a partire dall'1.1.2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano che emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento.

Le disposizioni relative all'obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, sono state modificate nel corso del 2017. Dall'1.1.2018 è previsto che:

- l'obbligo di **comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis** resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato **acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a € 200.000;**
- l'obbligo di **comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater** resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato **acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a € 100.000.**

Tale semplificazione resta in vigore anche dall'1.1.2019.

Si rimanda al Provvedimento 25.9.2017 per maggiori approfondimenti.

I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita IVA. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato PDF? Se fornisce la PEC, gli si deve inviare a quell'indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo Sdl?

Come stabilito dall'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, l'operatore IVA è obbligato ad emettere la **fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa**, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Inoltre si sottolinea che, tanto i **consumatori finali persone fisiche** quanto gli operatori che rientrano nel **regime forfettario o di vantaggio**, quanto i **condomini e gli enti non commerciali**, possono sempre **decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse** dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite il Sdl).

Gli operatori che rientrano nel **regime di vantaggio o forfettario** e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti **non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute** nel caso in cui il soggetto **non comunichi al cedente / prestatore la PEC** ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

In caso di superamento in corso d'anno di più del 50% del volume di € 30.000 scatta l'obbligo di assoggettare ad IVA le operazioni anche precedentemente effettuate. Come va coordinata tale situazione con i nuovi obblighi di fatturazione attraverso il Sdl, in particolare nel caso in cui – in via facoltativa – detto contribuente abbia già emesso fattura elettronica (anziché analogica) ma non soggetta a IVA (N2)?

Nel caso prospettato, l'operatore dovrà **emettere una nota di variazione elettronica** che riporti l'ammontare dell'IVA non addebitata nella originaria fattura elettronica.

Dal punto di vista tecnico, si precisa che per la nota di variazione si può utilizzare la "fattura semplificata". In particolare, sarà necessario:

- inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2 <DatiFatturaRettificata> della rappresentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull'importo massimo;
- valorizzare il dato dell'importo (elemento 2.2.2 <Importo> della rappresentazione tabellare della fattura) e il dato dell'imposta (elemento 2.2.3.1 <Imposta>) entrambi con l'importo della variazione;
- non valorizzare il dato dell'aliquota (elemento 2.2.3.2 <Aliquota> della rappresentazione tabellare). Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, il campo "*Dati Fattura Rettificata*" è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione "*Dati della fattura*" come riportato nell'immagine seguente.

Dall'1.1.2019 quali sono gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico di amministratore e condòmini?

Il condominio non è un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura.

Gli operatori IVA che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il **condominio alla stregua di un "consumatore finale"**.

Pertanto, come previsto dal Provvedimento 30.4.2018:

1. nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell'identificativo fiscale CF del cessionario / committente;
2. valorizzeranno il campo "*codice destinatario*" della fattura elettronica con il codice convenzionale "0000000" e invieranno la fattura elettronica al SdI;
3. consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa – in formato analogico o elettronico – al condominio. Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa.

Tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita IVA.

L'impresa, anziché utilizzare l'indirizzo PEC iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l'equivalente "elettronico" dell'indirizzo "fisico" della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo PEC da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se sì ha lo stesso valore fiscale / legale?

Il Provvedimento 30.4.2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la **possibilità di utilizzare più "indirizzi telematici"**, quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata - www.inipec.gov.it).

Peraltro, l'operatore IVA può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l'indirizzo telematico (ad esempio, PEC) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna "delega" in tal senso all'Agenzia delle Entrate.

Il Sdl, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all'indirizzo telematico (ad esempio, PEC) che troverà **riportato nella fattura elettronica** salvo che l'operatore IVA che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente "registrato" nel portale "*Fatture e Corrispettivi*" l'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori.

Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell'area tematica della home page del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Nei confronti dei cessionari e/o committenti “non residenti identificati in Italia” occorre emettere la fattura elettronica oppure effettuare la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere?

Si chiede, inoltre, se i predetti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica (attivazione codice destinatario, apertura PEC, abilitazione Fisconline per accedere al Cassetto fiscale) e, in caso di risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazione elettronica ai sensi del DM 17.6.2014, oppure possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea.

Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dall’1.1.2019, di emettere le fatture elettroniche via Sdl oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015. Qualora l’operatore IVA decida di **emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato**, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al Sdl il file della fattura inserendo il valore convenzionale “0000000” nel campo “*codice destinatario*” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).

Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.

È possibile trasmettere al Sdl la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione iva periodica? Ad esempio, incasso il corrispettivo il 20.1.2019, trasmetto la fattura entro il 15.2.2019, con data documento (data emissione) 20.1, registro la fattura nel registro IVA acquisti con competenza gennaio, verso l'IVA pagata correttamente il 16.2.

Si, l'esempio riportato nel quesito è corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel primo semestre 2019 per le quali non si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015.

È possibile portare in detrazione l'IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo? Stante i tempi fisiologici del Sdl, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?

L'art. 14, DL n. 119/2018 ha introdotto una modifica all'art. 1, comma 1, DPR n. 100/98, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il **diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30.1.2019 ed è ricevuta attraverso il Sdl il giorno 1.2.2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.

È obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture?

In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti **non sono tenuti ad adottare registri sezionali / sotto sezionali** ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche – obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'art. 39, DPR n. 633/72 – sia analogiche.

Inoltre, la **numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche** può, come già chiarito dalla Risoluzione 10.1.2013, n. 1/E, **proseguire ininterrottamente**, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato art. 39.

Per la conservazione per 15 anni delle fatture XML da parte dell'Agenzia delle Entrate è necessario sottoscrivere un accordo di durata triennale, rinnovabile.

Attualmente il rinnovo non è tacito: l'Agenzia delle Entrate prevede un sistema di "allarme" prima della scadenza? E se il contribuente dimentica il rinnovo, quali sono le conseguenze? È possibile ratificare comunque l'allungamento della gestione di conservazione?

Attraverso il servizio di conservazione elettronica offerto gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate – attivabile con la sottoscrizione della Convenzione nel portale "*Fatture e Corrispettivi*" – tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente attraverso il Sdl sono automaticamente portate in conservazione, mantenute e rese disponibili all'utente per 15 anni, anche in caso di decadenza o recesso dal servizio.

La durata della Convenzione è di 3 anni, quindi, per poter continuare a fruirne occorre una nuova sottoscrizione alla scadenza secondo le modalità previste dal portale "*Fatture e Corrispettivi*". Nello stesso portale sarà implementato un servizio che metterà in evidenza all'operatore l'approssimarsi della scadenza della Convenzione.

Qualora l'operatore rinnovi in ritardo la Convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazione manualmente – mediante upload sempre nel portale "*Fatture e Corrispettivi*" – le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla Convenzione stessa.

Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell'obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1.1.2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?

Si, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sdl.

Le autofatture (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al Sdl? Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio al Sdl) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?

Posto che le fatture elettroniche non sono modificabili, si chiede di sapere se, nei casi in cui il debitore dell'imposta sia il cessionario / committente, sia indispensabile che questi, ai fini dell'assolvimento del tributo, provveda a generare un documento informatico riportante l'integrazione della fattura del fornitore, da associare alla fattura stessa, oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo dell'imposta dovuta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della fattura ex art. 23, DPR n. 633/72.

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base.

Per gli **acquisti intracomunitari** e per gli **acquisti di servizi extracomunitari**, l'operatore IVA sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015.

Per gli **acquisti interni** per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di **inversione contabile**, ai sensi dell'**art. 17, DPR n. 633/72**, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una **"integrazione" della fattura ricevuta** con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente **registrazione della stessa ai sensi degli artt. 23 e 25, DPR n. 633/72**.

Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la Circolare 2.7.2018, n. 13/E che una **modalità alternativa all'integrazione** della fattura possa essere la predisposizione di un **altro documento, da allegare al file** della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.

Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente / prestatore che in quello del cessionario / committente – può essere inviato al Sdl e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle Entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

Le fatture relative ai passaggi interni ai sensi dell'art. 36 del Decreto IVA, seguono le regole ordinarie e quindi vengono trasmessi all' emittente mediante Sdl?

Si, le **fatture relative a passaggi interni** devono essere fatture **elettroniche** inviate al Sdl.

Un agricoltore che si avvale del regime di esonero e che splafona è soggetto alle sanzioni per omessa fatturazione perché non ha trasmesso le fatture al Sdl?

L'art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 prevede, in caso di superamento del limite di € 7.000 di volume d'affari annuo, la cessazione del regime speciale dal periodo d'imposta successivo, a condizione che non sia superato il limite di 1/3 delle cessioni di beni diversi da quelli cui si applica il regime speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 34.

In tale ultimo caso occorre, invece, annotare tutte le fatture emesse e ricevute in apposito registro.

In nessun caso, tuttavia, muta in corso d'anno il regime IVA applicabile ai prodotti agricoli, di cui alla Tabella A, Parte I, DPR n. 633/72, che rimangono soggetti alla c.d. aliquota di compensazione, mentre alle cessioni di prodotti diversi si applica l'aliquota IVA propria del bene.

Peraltro, atteso che le **“autofatture” emesse dai committenti / cessionari e le fatture di acquisto** dei soggetti in parola **transitano comunque dal Sdl**, si ritiene che **nessuna ulteriore emissione di fattura** debba essere effettuata dagli operatori agricoli che fuoriescono dal regime speciale.

I nuovi obblighi 2019 di fatturazione elettronica regolamentati dal Provvedimento 30.4.2018 riguardano anche le operazioni prive di controparte?

Ci si riferisce, ad esempio, al caso dell'autoconsumo dell'imprenditore individuale, ovvero all'autofattura per passaggi interni fra contabilità separate.

Le fatture utilizzate per documentare l'autoconsumo o il passaggio tra contabilità separate devono essere fatture **elettroniche** inviate al Sdl.

Il cedente emette il 21.4, in luogo della fattura elettronica, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazione pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l'imposta nella liquidazione del 16.5. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica il 13.5 e provveda entro il 15.5 a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel registro dell'art. 25 sarà sanzionabile?

Nel caso di specie si ritiene che, avendo ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la **sanzione non sarebbe applicabile**.

Al contrario, **se non riceve la fattura elettronica via Sdl entro la liquidazione periodica** in cui ha operato la detrazione, la **sanzione risulterà applicabile**, in quanto ha detratto l'IVA in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via Sdl).

Quanto sopra vale solo per le operazioni effettuate nel primo semestre 2019.

Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente IVA perderà la possibilità di detrarre l'IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l'importo pattuito?

Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sdl, la fattura non si considera fiscalmente emessa.

Pertanto il cessionario / committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.

Questo gli impone di **richiedere al fornitore l'emissione della fattura** elettronica via Sdl e, **se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura** ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97.

Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l'IVA relativa.

Le disposizioni di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale.

In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Dott.ssa Valentina Valentini

Dottore Commercialista & Revisore Legale

Contatti: 0544/501254

Mail: valentini@bisanzioconsulting.it

